

agli atti riguardanti le operazioni di credito agrario».

Onorevole relatore, ella ha qualche cosa da dire?

D'ANGELO, *relatore*. Accetto l'emendamento. Però proporrei che fosse aggiunto all'articolo 26 che tratta la materia delle esenzioni fiscali, piuttosto che all'articolo 30, che riguarda altra materia.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Consento.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchini, accetta questa proposta?

BIANCHINI. Aderisco, dal momento che l'emendamento è accettato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Bianchini accettato dalla Commissione e dal Governo, avvertendo che esso dovrà essere aggiunto all'articolo 26 e non all'articolo 30.

(È approvato).

Chiedo fin d'ora alla Camera l'autorizzazione a coordinare eventualmente il disegno di legge in quelle parti in cui dopo la discussione fatta dalla Camera ne risultasse la necessità. (*Segni di assenso*).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 30, quale risulta con l'emendamento dell'onorevole Ministro:

« Nei comuni in cui esiste una Cassa comunale di credito agrario e funzioni pure o si costituisca una Cassa rurale o una Cassa agraria, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre che la prima cessi di funzionare.

In tal caso, il capitale della Cassa comunale sarà dato in gestione all'Istituto regionale speciale di credito agrario che ne assegnerà i tre quarti a titolo di anticipazione senza interessi, da rimborsarsi in 30 anni, alla Cassa rurale o alla Cassa agraria.

« Eguale anticipazioni potranno essere accordate per disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sul patrimonio di Casse comunali di credito agrario già passate in gestione al competente Istituto speciale di credito agrario della regione a favore delle Casse rurali e delle Casse agrarie che esistano o si costituiscano nei Comuni dove già operavano le Casse comunali predette ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 31.

Le dichiarazioni di fallimento pronunziate in confronto dei singoli soci in forza dell'articolo 847 del Codice di commercio prima del-

l'entrata in vigore della presente legge saranno revocate.

L'istanza di revocazione deve essere promossa avanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento, in contraddittorio del curatore che ha facoltà di intervenire nel giudizio.

La sentenza di revoca stabilirà le garanzie da prendere sui patrimoni dei soci nell'interesse dei creditori della Società.

Gli atti di qualsiasi genere compiuti fino allora dai curatori nelle relative amministrazioni fallimentari conserveranno piena efficacia.

Rimarranno impregiudicate la responsabilità illimitata dei detti soci a termine della presente legge nonché le azioni che il curatore nel fallimento della Società esercita in base all'articolo 23.

(È approvato).

ART. 32.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia e quello delle finanze, udito il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nelle dichiarazioni fatte dalla tribuna ho detto che potevo accettare per l'articolo 11 della Commissione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Putzolu.

Vorrei sapere se ciò sia stato tenuto presente.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Putzolu ha dichiarato di ritirare tutti gli emendamenti, evidentemente il Presidente non poteva essere più papista del Papa e metterli in votazione! Però è in facoltà del Ministro di far suo quell'emendamento. Immagino che l'onorevole Putzolu ne sarà lieto.

PUTZOLU. Certamente.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, all'articolo 11 nel testo della Commissione l'onorevole camerata Putzolu, insieme agli onorevoli camerati Gabasio, Sirca, Solmi, Capialdi, Bette, Gianturco, Dentice, Biagi e Malusardi, aveva proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere in fine del secondo comma del testo della Commissione.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà con lo stesso provvedimento di autoriz-